

Prot. n° 73

Palermo, 20 aprile 2012

Oggetto: ddl n. 801 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

Al Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
Piazza Principe di Camporeale, 23
Palermo

Eccellenza,
premessi che:

1. le scriventi Organizzazioni sindacali non intendono minimamente condizionare le sue valutazioni nello svolgimento dell'esercizio del controllo di legittimità dei disegni di legge approvati dall'Assemblea Regionale Siciliana, in applicazione dell'art. 28 dello Statuto Speciale;
2. l'Accordo del 23 luglio 1993, ha stabilito che in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, i punti di riferimento del negoziato devono essere costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio;
3. i rinnovi contrattuali del pubblico impiego dello stesso periodo, stipulati presso l'ARAN per il resto d'Italia, sono stati risolti applicando la percentuale del 4,8%, per il periodo 2006/2007, e del 3,2% per il periodo 2008/2009;
4. i superiori dati sono stati recepiti dal Governo regionale con il protocollo d'intesa stipulato con le OO.SS. il 24.6.2010;

si rappresenta la contrarietà delle scriventi OO.SS. rispetto alle previsioni riportate nel progetto di legge indicato in oggetto, approvato dall'ARS lo scorso 18.4.2012, relativamente alla determinazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali 2008/2009 del Comparto e 2006/2009 della Dirigenza, rispettivamente nella misura del 2% e del 2,5%, poiché inferiori rispetto a quanto applicato al personale dello Stato.

Ad avviso delle scriventi OO.SS., tali previsioni, infatti, sono illegittime, perché adottate dall'ARS in violazione dell'articolo 14, lettera q), dello Statuto regionale che prevede uno stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, non inferiore a quello del personale dello Stato.


Ad ogni buon fine, si rappresenta che le somme già erogate ai dipendenti del Comparto e della Dirigenza, a titolo di vacanza contrattuale per i periodi di cui trattasi, sono superiori a quelle derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti effettuati utilizzando le percentuali previste dal ddl indicato in oggetto, con il perverso effetto che i dipendenti e i dirigenti della Regione siciliana al rinnovo (???) dei contratti, saranno costretti a restituire parte di tale indennità di vacanza contrattuale percepita, in violazione del principio di ragionevolezza ed equità del comportamento della pubblica amministrazione.

Si segnala, in ultimo, l'analoga disparità di trattamento dei dipendenti in servizio negli Enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000 (Camere di Commercio, Consorzi ASI, EAS, Ersu, Enti Parco, IRVV, ecc.), cui si applica il Contratto regionale.

Tutto quanto sopra è rappresentato, affinché la S.V. valuti la sussistenza di eventuali forme di impugnativa delle norme contestate.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
(Dr. Angelo Lo Curto)



Il Segretario Generale
(Dr. Vincenzo Bustinto)

